

## **REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO**

### **Art. 1) Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la procedura per la selezione e la stipula di contratti di diritto privato aventi ad oggetto incarichi di insegnamento o lo svolgimento di attività didattiche integrative ai sensi dell'art. 23, co. 2 della Legge 240/2010.

### **Art. 2) Tipologia degli insegnamenti**

L'Università determina, in sede di programmazione didattica annuale, le assegnazioni degli incarichi didattici da assegnare mediante contratti di diritto privato in riferimento agli insegnamenti ufficiali dei corsi di:

- laurea;
- laurea magistrale;
- scuola di specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- master;
- perfezionamento

necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche derivanti anche dal potenziamento dell'offerta formativa e per assicurare lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali ovvero di risultati di particolari ricerche.

### **Art. 3) Requisiti**

Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati:

- a docenti e ricercatori di altre Università anche straniere o a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico;
- ad esperti appartenenti ad enti pubblici e privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. In tal caso, l'individuazione dell'esperto che assumerà l'incarico può avvenire secondo modalità concordate fra l'Università e l'Istituzione contraente anche in deroga a quelle previste dal presente Regolamento, ma con modalità che garantiscano in ogni caso una adeguata valutazione della preparazione scientifica e/o professionale del candidato. La qualificazione scientifica e/o professionale dovrà essere comprovata dal possesso di titoli scientifici e/o professionali, secondo le procedure del presente regolamento.

### **Art. 4) Incompatibilità**

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i Professori a contratto possono svolgere altre attività, purché le stesse non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Università.

#### **Art. 5) Selezione dei candidati**

La scelta del soggetto con cui stipulare un contratto di insegnamento avviene a seguito di procedura di valutazione comparativa dei candidati secondo le norme del presente Regolamento.

In deroga alle procedure di cui agli articoli successivi, gli Organi preposti possono conferire direttamente, ai sensi dell'art. 23, co. 1, della legge 240/2010, un incarico di insegnamento di alta qualificazione in corsi ufficiali o integrativi ad eminenti studiosi di chiara fama o esperti e di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

Possono, altresì, essere conferiti direttamente incarichi di insegnamento a titolo oneroso o gratuito al personale docente e ricercatore strutturato presso l'Ateneo o a soggetti che già rivestano la qualifica di professore a contratto per l'Ateneo.

#### **Art. 6) Avviso di selezione**

Ciascuna procedura di valutazione comparativa si apre mediante emanazione, da parte del Direttore di Dipartimento<sup>1</sup> competente, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, di un avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'ateneo nel quale sono indicati oltre alle attività didattiche che si intendono affidare, i requisiti scientifici e professionali che devono essere in possesso dei candidati.

L'avviso di selezione deve espressamente prevedere i seguenti elementi:

- la denominazione dell'attività formativa, il settore scientifico – disciplinare di riferimento, l'indicazione della durata e del numero di crediti formativi assegnati;
- i contenuti didattici e le modalità di insegnamento previste;
- il compenso da attribuire;
- le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 7 giorni dalla pubblicazione del bando, salvo i casi di motivata urgenza a provvedere.

#### **Art. 7) Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera e sottoscritta dalla persona interessata, deve essere inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nel bando di selezione.

Alla domanda sono allegati: un curriculum dell'attività scientifica, didattica e/o professionale ed ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile per la valutazione.

#### **Art. 8) Procedura di valutazione comparativa**

Il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di stipula del contratto anche sulla base delle

---

<sup>1</sup> In fase di prima attuazione e sino alla costituzione dei Dipartimenti, le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Consiglio di Dipartimento e al Direttore di Dipartimento sono rispettivamente esercitate dal Comitato Tecnico Organizzatore e dal Rettore; conseguentemente, ogni richiamo al Consiglio di Dipartimento e al Direttore di Dipartimento si intende riferito, in via sostitutiva e transitoria, rispettivamente al Comitato Tecnico Organizzatore e al Rettore.

risultanze dell'analisi delle domande pervenute effettuata da una commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento e costituita da tre docenti.

Costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione del contratto di insegnamento il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

In caso di rinuncia del candidato individuato, il Consiglio di Dipartimento può richiedere alla medesima commissione di esprimersi nuovamente per l'individuazione di un secondo profilo o, in alternativa, può stabilire di procedere all'emanazione di un nuovo bando.

Nel caso in cui l'assegnazione dell'incarico comporti per l'Ateneo una nuova voce di spesa rispetto alla programmazione annuale, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia insindacabilmente sulla proposta, tenuto conto dell'autonoma attività gestionale e negoziale dell'Università.

#### **Art. 9) Oggetto e Stipula del contratto**

Il contratto deve contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, della data di inizio e termine dello stesso, dell'importo, delle attività formative oggetto della prestazione e della relativa durata in ore, della tipologia del corso, delle modalità di svolgimento, del numero minimo di ore da dedicare al ricevimento degli studenti nonché degli obblighi connessi alla verifica delle attività. Qualora lo studioso o esperto contraente sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

#### **Art. 10) Durata e rinnovo del contratto**

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento hanno la durata di un anno accademico. Il Direttore di Dipartimento può, con proprio decreto da adottarsi anno per anno sulla base di una positiva e motivata valutazione dell'attività svolta dal docente a contratto nell'anno accademico precedente, proporre il rinnovo.

#### **Art. 11) Retribuzione**

La corresponsione del compenso, qualora previsto, è effettuata, di norma, in un'unica soluzione al termine dell'incarico, previa presentazione da parte del Professore a contratto del registro delle lezioni impartite.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento, se retribuiti, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

La retribuzione deve essere indicata nel contratto, al lordo delle ritenute previdenziali, fiscali a carico del prestatore.

**Art. 12) Diritti e doveri dei Professori a contratto titolari di insegnamento ufficiale**

I Professori a contratto incaricati di insegnamenti ufficiali ai sensi del presente Regolamento tengono il corso di insegnamento, ufficiale o integrativo, che è stato loro affidato e svolgono altresì le attività didattiche connesse al corso stesso.

Partecipano comunque alle commissioni degli esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento, nonché all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

Partecipano inoltre alle attività di orientamento e assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi predisposti dai Coordinatori dei Corsi. Possono assegnare tesi di laurea e coordinarne lo svolgimento. Prendono parte alle sedute di Coordinamento nei limiti fissati dalle rispettive convocazioni.

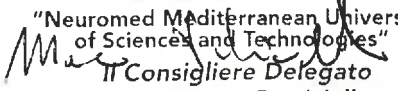
I Professori a contratto presentano al Coordinatore dei Corsi di Studi, al termine del corso, il registro delle lezioni impartite e una dettagliata relazione finale sull'attività svolta.

**Art. 13) Risoluzione per inadempimento**

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione notificata all'interessato, senza che l'interessato possa rivendicare alcun compenso se non per le ore di insegnamento già effettuate e di cui è comprovata la realizzazione.

**Art. 14) Norme finali e di salvaguardia**

Per quanto non espressamente regolamentato in questa sede, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

**UNINEUROMED**  
"Neuromed Mediterranean University  
of Sciences and Technologies"  
  
Il Consigliere Delegato  
Dott. Marco Patriciello